

CONVENZIONE

CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GAMBAROGNO, QUALE COMUNE SEDE, E I COMUNI DI CADENAZZO, GORDOLA E ST. ANTONINO PER LA GESTIONE DELLA PIAZZA DI TIRO DI QUARTINO

Premessa

L'esigenza di regolare a mezzo Convenzione la gestione della Piazza di tiro di Quartino, con i Comuni di Cadenazzo, Gordola e St. Antonino, è conseguente allo scioglimento del Consorzio Piazza di Tiro in assenza dei necessari presupposti per conformarsi alla nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni. A seguito dello scioglimento ogni bene, impegno e attività precedentemente legati al Consorzio sono assunti dal Comune sede.

Le strutture della Piazza di Tiro, site sui mappali no. 350 e 351 RFD Sezione Magadino, sono beni amministrativi inalienabili - senza valore di mercato - fuori zona edificabile e interamente sul territorio giurisdizionale del Comune di Gambarogno; le stesse diverranno di proprietà del Comune che le amministrerà sulla scorta della presente Convenzione.

L'area oggetto della Convenzione è specificata nell'allegato planimetrico, parte integrante.

Capitolo I

Generalità

Articolo 1

Scopo

Regolare l'esercizio della Piazza di tiro di Quartino (in seguito Piazza di tiro) a cui fanno capo tutte le Società di tiro con sede nei Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola e St. Antonino. La struttura si compone:

- della casa del tiratore, comprese le strutture tecniche e elettroniche;
- del deposito bersagli;
- del campo di tiro;
- della butte.

Le occupazioni parziali dei mappali no. 350 RFD da parte della Azienda forestale AFOR SA di Contone e no. 351 RFD per la sede della Società tiratori Campagna di Contone, sono gestite con accordi separati e non riguardano la presente Convenzione.

Articolo 2

Basi legali

- Legge Organica comunale del 10.3.1987.
- Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3.2.1995.
- Ordinanza federale sul tiro fuori del servizio del 5.12.2003.
- Ogni altra Legge o Regolamento applicabili.

Articolo 3

Durata e disdetta

La presente Convenzione ha validità indeterminata. Può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente, la prima volta il 31.12.2018.

Capitolo II

Organizzazione

Articolo 4

Comprensorio

Il comprensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola e St. Antonino.

Articolo 5

Sede e competenze

Il Comune di Gambarogno è designato Comune sede, al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di tiro.

La sede è ubicata presso l'Amministrazione, nel Palazzo comunale di Magadino.

Il Comune sede ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate, recuperando a fine anno la quota parte a carico dei Comuni convenzionati e delle Società di tiro;
- b) garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;
- c) provvede a tutte le pratiche di progettazione, autorizzazione e finanziamento di eventuali opere di investimento e miglioria, sentito il parere della Commissione intercomunale (in seguito Commissione);
- d) trasmette ai Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente ed investimenti), entro il 15 ottobre e il consuntivo entro il 15 marzo con il preavviso della Commissione.

Articolo 6

Organi

Esecutivo

Il Municipio di Gambarogno svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo, unico responsabile dell'intera amministrazione e delle competenze di cui all'articolo 5.

Commissione intercomunale

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta dal Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

All'interno della Commissione sono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.

A discrezione della Commissione alla stessa possono partecipare, secondo necessità, funzionari comunali o esperti esterni.

Nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti del Comune sede, la Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione dei Municipi;
- b) formula all'indirizzo del Municipio del Comune sede preavvisi e proposte inerenti le opere di miglioria della Piazza di tiro;
- c) formula all'indirizzo del Municipio del Comune sede proposte tese a migliorare la gestione e l'utilizzo della Piazza di tiro.

Articolo 7

Responsabilità civile

Il Comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC, per eventuali danni causati dall'attività svolta presso la Piazza di tiro e li conguaglia ai Comuni convenzionati nel conteggio annuale.

Capitolo III

Finanze

Articolo 8

Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni convenzionati;
- b) le tasse e i contributi prelevati dalle singole Società di tiro;
- c) le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari in servizio che dovessero utilizzare la Piazza di tiro;
- d) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Il recupero spese della quota parte a carico dei Comuni convenzionati avviene con conteggio a fine anno; è data la facoltà di richiedere degli acconti intermedi.

Articolo 9

Spese di gestione

Le spese di gestione messe a riparto comprendono:

- a) i costi amministrativi;
- b) le indennità versate al custode;
- c) l'affitto per la piazza di tiro, aggiornato annualmente sull'indice dei prezzi al consumo;
- d) i costi assicurativi per stabili e RC;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione della Piazza di tiro;
- f) l'acquisto di materiale e macchinari;
- g) le spese per materiale di cancelleria;
- h) le spese postali;
- i) le spese di manutenzione;
- j) ogni altra spesa riconducibile alla gestione della Piazza di Tiro.

Articolo 10

Spese d'investimento

Le spese d'investimento e di miglioria delle strutture della piazza di tiro, preavvisate dalla commissione intercomunale, sono interamente assunte dal Comune sede che ne recupera gli oneri tramite adeguamento del costo di affitto.

Articolo 11

Quote di partecipazione / Chiave di riparto

I Comuni convenzionati partecipano alle spese sulla scorta di un riparto percentuale che considera la popolazione residente, secondo l'Annuario statistico cantonale dell'anno precedente.

Articolo 12

Tasse e contributi per Società di tiro

Il Comune sede preleva le seguenti tasse e contributi presso le Società di tiro:

- a) il recupero dei costi per le ore di presenza prestate dal custode o aiuto custode durante i tiri;
- b) consumo acqua potabile, spese di riscaldamento e energia elettrica;
- c) abbonamento telefonico;
- d) assicurazione RC.

Le spese vengono ripartite secondo il numero dei tiratori, escluse le ore del custode o aiuto custode conteggiate secondo l'impiego effettivo.

Tasse, oneri e contributi per formazioni militari o paramilitari

Il Comune sede preleva le seguenti tasse e contributi dalle formazioni militari o paramilitari che dovessero usare la Piazza di tiro:

- a) una tassa per ogni colpo esplosivo secondo le disposizioni militari vigenti, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 500.00;
- b) il recupero dei costi per le ore di presenza prestate dal custode o aiuto custode durante i tiri;
- c) prestazioni in "natura" della truppa per lavori di manutenzione sulla linea di tiro.

Articolo 13

Tenuta dei conti

I conti sono integrati nella contabilità del Comune di Gambarogno, come servizio separato, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione delle presente Convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli Enti Locali.

Articolo 15

Ricorsi

Contro le decisioni adottate dal Municipio del Comune sede è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

Articolo 16

Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione possono venir addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Articolo 17

Scioglimento per forze di causa maggiore

In caso di cessazione dell'attività di tiro per forze di causa maggiore indipendenti dalla volontà del Comune sede l'importo del debito residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati sulla scorta della chiave di riparto prevista all'art. 11.

Articolo 18**Norma transitoria**

La presente Convenzione sostituisce e annulla i disposti dello Statuto Consorzio Piazza di tiro Quartino, approvato dall'Autorità cantonale in data 11 giugno 1980.

Articolo 19**Entrata in vigore**

La Convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte dei Municipi interessati, previa decisione dei rispettivi Consigli comunali e con la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Approvata dal Municipio di Gambarogno con risoluzione no. 1262 del 14.10.2013.

Per il Municipio di Gambarogno

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Gambarogno il 25.11.2013
Ratificata dalla Sezione Enti locali in data 1 ottobre 2014

Approvata dal Municipio di Cadenazzo con risoluzione no.del

Per il Municipio di Cadenazzo

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo il
Ratificata dalla Sezione Enti locali in data 1 ottobre 2014

Approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione no.del

Per il Municipio di Gordola

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Gordola il
Ratificata dalla Sezione Enti locali in data 1 ottobre 2014

Approvata dal Municipio di St. Antonino con risoluzione no.del

Per il Municipio di St. Antonino

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di St. Antonino il
Ratificata dalla Sezione Enti locali in data 1 ottobre 2014
